

Firenze, 27 ottobre 2006

1) AI MINISTRO DELLA SALUTE

On.le Livia TURCO

LungoTevere Ripa, 1

00144 R O M A

3) RAI (RadioTelevisione Italiana)

Dott. Bruno Vespa “PORTA A PORTA”

2) AI Quotidiano

IL MESSAGGERO

“Segreteria di Redazione”

ROMA

I DANNEGGIATI DA VACCINAZIONE VOGLIONO CHIAREZZA

Ill.mo Sign. Ministro della Salute,

Le scrivo per richiedere la sua disponibilità ad un pubblico incontro nel programma di Bruno Vespa, Porta a Porta su Rai 1 per i motivi che di seguito espongo.

Ieri pomeriggio si è tenuta a Firenze l'Assemblea dell'AMEV, riservata ai danneggiati da vaccinazione, per commentare i problemi applicativi della legge 229 dell'ottobre 2005, a causa dei quali nessuno dei danneggiati ha ricevuto alcunchè dei 35 milioni di euro stanziati per l'anno 2006. L'AMEV ha ricevuto il testo del decreto con il quale il Ministero della Salute ha proposto di regolamentare le procedure di pagamento. In assemblea abbiamo concordato che la bozza di decreto è illegittima sotto vari profili.

LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO

Innanzitutto laddove prevede la rinuncia preventiva a contenziosi futuri. Tale condizione non è prevista dalla legge 229/2005 ed è inoltre contraria alla Costituzione. Si può forse accettare la richiesta di rinuncia a contenzioso pendente, ma non a quello futuro basato sulla legge 210/92! Infatti il danneggiato che oggi rende tale dichiarazione di rinuncia, se domani richiede un aggravamento e vedesse respinta la propria domanda amministrativa, non potrebbe mai più agire in giudizio, per vedersi riconoscere l'aggravamento. Se per caso avviene che il Ministero sbaglia nel calcolo dell'indennizzo relativo alla sua categoria, non può contestarlo davanti ad un magistrato e deve tenersi la riduzione. La richiesta di rinuncia è inoltre illegittima per quanto riguarda i soggetti incapaci di intendere e di volere e per i minori. Il genitore dovrebbe rinunciare ad una causa avviata per far avere l'indennizzo al figlio minore o all'incapace, per ottenere la liquidazione di un beneficio a se stesso, in proprio. Il Giudice Tutelare non darà mai questa autorizzazione! Si può chiedere di rinunciare ad una causa propria per ottenere in cambio un beneficio proprio, ma non si può chiedere di rinunciare ad una causa altrui (di minore o incapace) per ottenere un beneficio proprio.

INDETERMINATEZZA DELL'OFFERTA

Il Ministero avrebbe dovuto espressamente dichiarare l'importo che intende erogare all'avente diritto, perchè una transazione non può essere firmata senza sapere qual è la contropartita economica della rinuncia, il quanto ed il quando del pagamento. Considerato che occorrono mediamente due anni per ottenere dal Ministero il pagamento degli importi stabiliti in una sentenza definitiva, sarebbe doveroso per il Ministero dichiarare all'interessato, con una comunicazione impegnativa ad personam, in quanto tempo sarebbe pagato il nuovo indennizzo ed in quale misura. Una dichiarazione unilaterale ed irrevocabile di rinuncia al buio, senza porre al Ministero alcuna condizione, non porterebbe alcun

vantaggio ed alcuna sicurezza all'interessato, ma consentirebbe al Ministero di pagare quando e quanto vuole. E se il Ministero paga in ritardo l'interessato non potrebbe richiedere in causa nemmeno gli interessi.

Visto che il decreto nulla dice sul diritto alla prima rata delle cinque previste per il pagamento degli arretrati, chi rinuncia al contenzioso non potrà mai chiederla tramite il giudice, e potrebbe aspettare in eterno in quanto la legge non ha posto un termine perentorio per i pagamenti.

RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

Doverose appaiono alcune considerazioni sul concetto di contenzioso in corso. Chi ha avuto sentenze favorevoli sul diritto alla rivalutazione a vita dell'indennizzo mensile, che fa? Lo si può costringere a rinunciare ad un diritto accertato con sentenza, pagandogli lo stesso indennizzo spettante a chi non ha vinto alcuna causa in merito? E chi volesse percepire la rivalutazione, perchè dovrebbe rinunciare ad esperire un'azione sicuramente vittoriosa? Morale della favola, chi ha già avuto la rivalutazione continuerebbe a prenderla anche moltiplicata per la 229, chi ancora no, non la vedrà mai.

CAUSE PENDENTI

Pochi giorni fa, Una persona incapace in condizioni gravissime per vaccino, si è visto riconoscere l'VIII categoria invece della prima, per un errore di battitura della sentenza. Devo fare appello per rettificare la sentenza, ma se non rinuncio ora a richiedere la prima categoria, (che gli spetta tutta) non gli pagano la 229 nemmeno sull'VIII. ? Il Giudice tutelare mi autorizzerà a rinunciare ad un appello sicuramente vittorioso?

RINUNCIA SBILANCIATA

In altre situazioni l'Avvocatura dello Stato ha presentato appello contro sentenze che riconoscevano dovuto l'indennizzo della legge 210/92, e nel frattempo il Ministero ha sospeso i pagamenti nonostante il riconoscimento amministrativo. La legge 229 ha chiesto all'interessato di rinunciare alla causa ma non ha previsto che l'Avvocatura dello Stato sia obbligata ad accettare la rinuncia. Come fa l'interessato ad ottenere i benefici della legge 229 se l'Avvocatura del Ministero si oppone e prosegue il giudizio?

Ma ancora, ci sono cause in corso con perizie favorevoli, ancora non definite con sentenza.

Il Ministero accetterà di riconoscere la spettanza dell'indennizzo, nella categoria stabilita dalle perizie, oppure il danneggiato, per avere la 229 sulla categoria non contestata deve accettare le riduzioni di categoria sostenute dal Ministero rinunciando alla prossima sentenza?

RIDUZIONE DEGLI ARRETRATI

Anche la storia della riduzione degli arretrati a dieci anni, abbattuti del 50%, non va giù a molti.

Sarebbe stato meglio dichiarare che il Ministero vuole pagare cinque anni di arretrati interi, invece di scrivere 10 anni al 50%. In realtà la legge 229, art. 4, aveva sancito che solo gli anni anteriori oltre il decimo potevano essere ridotti, non i primi dieci. All'interrogazione parlamentare del 29 settembre in Commissione Affari Sociali è stato risposto in maniera evasiva. Il principio sacrosanto della decorrenza dell'indennizzo dalla data della lesione, sancito più dalla Corte Costituzionale, è stato mandato in cantina. Il Ministero, limitando per tutti la decorrenza dell'indennizzo alla data di entrata in vigore della legge 299, cioè al dicembre 2005, livella gli indennizzi di tutti e tratta il danneggiato di quaranta anni di età come il bambino danneggiato da cinque anni, senza tenere in alcuna considerazione la data di presentazione della domanda di indennizzo base, già in godimento.

DIRITTO DEI GENITORI, *in proprio*

E' giusto ricordare che genitori non hanno ricevuto in proprio niente dal momento del fatto ad oggi. Solo il figlio ha ricevuto, nonostante il danno sia plurioffensivo. Il figlio potrebbe anche accontentarsi di cinque anni di arretrati, visto che ha percepito i benefici della legge 210/92. Ma perchè i genitori, che finora non hanno percepito nulla per se stessi, dovrebbero accontentarsi di dieci anni (anzi cinque) di arretrati? Sicuramente avvierò molte cause per lamentare questa dimenticanza.

AZIONI GIUDIZIARIE POSSIBILI

E se il Ministro rispondesse che quei genitori hanno ragione? E se vinco una causa per gli arretrati ultradecennali e/o interi per i dieci anni? (Fu così con la sent. Corte Cost. 118/96). Il fortunato che ha agito li prende, mentre verrà negato a tutti gli altri genitori che hanno già rinunciato! Ricordiamoci che le associazioni dei danneggiati accettarono una rateizzazione degli arretrati in cinque anni, poi sancita dalla legge 229, proprio perchè credevano di dover ricevere somme dignitose, non elemosine limitate a cinque anni, e da pagarsi in un quinquennio, senza interessi. Intanto il Tribunale di Firenze ed altri Tribunali ci hanno concesso decreti ingiuntivi contro il Ministero della Salute ordinando il pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 229, senza illegittime rinuncie preventive, ed altri decreti sono in corso di emanazione per molte persone.

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

E gli interessi sulle dodici mensilità maturate e non pagate finora della 229, dove li vogliamo mettere? Nel dimenticatoio? La decorrenza de nuovo indennizzo mensile dalla data di entrata in vigore della legge mi sembra una imposizione inaccettabile. Solo per l'una tantum di cui all'art. 4 L. 229/2005 era prevista quella decorrenza, non per il mensile. Questa interpretazione più favorevole è confermata dallo stesso decreto attuativo. In base all'art. 1 del decreto, alla firma della Corte dei Conti, il danneggiato che ha cause in corso, che si concluderanno con una sentenza, nella quale il giudice stabilirà che la data di decorrenza dell'indennizzo base coincide con la data della domanda amministrativa al tempo respinta, (per esempio dal 1998), vedrebbe spostato indietro nel tempo il suo diritto ai benefici della 229 al 1998, mentre coloro che già lo percepiscono dal 1998, ma non hanno causa in corso, si limiteranno a percepire l'aumento della 229 dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 2005. Se l'aumento ha effetto dalla data di conferimento della prima mensilità della 210, non può essere giusta per tutti la decorrenza dal dicembre 2005. In realtà chi ha l'indennizzo dal 95 dovrebbe avere i benefici della 229 dal 95, oltre i dieci anni interi fino al 1985, e gli altri anteriori ridotti del 50%. A tutto ciò si rinunciarebbe con la dichiarazione pretesa dal Ministero. Detto questo mandiamogli pure i dati bancari, ma, per favore, non rinunciamo al protocollo delle cause in corso, o a quello della diffida, e non ci chiedano altro.

PROTOCOLLO DI LIQUIDAZIONE - questo sconosciuto

Ma ancora, ci chiediamo, in quale ordine saranno pagati i danneggiati? Per gravità della patologia, per età del danneggiato, per anzianità della richiesta, per data delle diffide o cause in corso, per esistenza o meno di sentenza, per regione di appartenenza? Non si sa! Il decreto attuativo, nel rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto stabilirlo! Ma, nel silenzio in merito, dove sta la trasparenza?

In questa situazione desolante, è chiaro che il Ministero sta tentando di vanificare le aspettative dei danneggiati in maniera sommaria. Questa legge avrebbe dovuto cambiare la vita dei danneggiati e delle loro famiglie, mentre l'unica cosa che ha cambiato la loro vita è stato il danno da vaccino. Il Ministero ci dica chiaramente se ha voluto prendere i

danneggiati per il naso, sfruttando la loro disperazione, e se ha cercato di far loro accettare una miseria, sfruttando la paura di non essere pagati. La maggioranza dei soci AMEV non possono condividere atteggiamenti di supina accettazione delle proposte ministeriali, o rinunciare ad un incontro chiarificatore.

Sarà opportuno che ognuno degli interessati chieda di ottenere un colloquio con il Ministro della Salute, allegando una copia di questo comunicato, affinché vengano chiarite, faccia a faccia, le problematiche applicative qui esposte. Sarà un'occasione per parlare dell'esclusione dall'indennizzo per i danneggiati che sono deceduti prima dell'entrata in vigore della legge, e per farci spiegare perchè, nonostante la pressione di tutte le forze politiche in tal senso, non vengono finalmente aboliti i termini per consentire la presentazione delle domande di indennizzo a chi finora era all'oscuro della legge, ovvero che ha avuto difficoltà documentali o diagnostiche nel provare il danno da vaccino. Il Ministero della Salute potrà anche confermarci se il motivo per il quale continua ad imporre le vaccinazioni, consiste nel fatto che in fondo i danni provocati dai vaccini in base alla legge 229 costano poco allo Stato poichè vengono pagati tardi e male, o addirittura niente, se qualcuno è già deceduto.

ULTERIORI Problematiche

DANNEGGIATI FUORI TERMINE

Il 31 luglio è stata annunciata la presentazione della Proposta di Legge n. 1523 che abolisce i termini per presentare domande di indennizzo per danni da vaccinazione e trasfusione.

Il 27 ottobre la stessa proposta di legge non è stata ancora assegnata alla Commissione competente.

Forse qualcuno, da agosto ad oggi, ha voluto evitare che la proposta di legge si trasformasse in emendamento alla legge finanziaria e quindi ha ostacolato la pubblicazione del testo. Ci è riuscito, ma adesso basta!

E' arrivato il momento di approvare il provvedimento che rimette nei termini i danneggiati finora esclusi, anche per non vanificare tre anni di percorso parlamentare del precedente d.d.l 2970, approvato dalle due Camere, ed arrivato ad un soffio dall'approvazione in sede legislativa.

I DECEDUTI per vaccino, dimenticati dalla legge.

La legge 229 ha escluso dall'indennizzo i cittadini che siano deceduti a causa di vaccinazione, anche un solo giorno prima dell'approvazione della legge.

Quindi chi ha avuto la sfortuna di perdere il proprio figlio prima dell'entrata in vigore della legge non riceve l'indennizzo, chi invece lo ha perduto dopo, si, riceverà l'assegno una tantum. Di 150.000 euro. Secondo la legge il danneggiato sopravvissuto merita l'indennizzo, il deceduto no. Ma la morte non doveva essere uguale per tutti?

Avv. Marcello Stanca

Al Ministro della Salute - Roma e-mail: urpminsalute@sanita.it

Il/La sottoscritto/a , nata a il , e residente a , autorizzando il Ministero della Salute

osserva quanto segue:

. e rimane in attesa di cortese riscontro.

Lì,

Firma